NORME SULLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI ORDINARI E AMMINISTRATIVI, DEI MAGISTRATI DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI DELLO STATO

Art. 8-bis

Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato

Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni. (7)

Versione in vigore dal 11 novembre 2014, non più in vigore dal 26 agosto 2026 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato
Estremi	Legge 2 aprile 1979, n. 97
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1979

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sullo-stato-giuridico-dei-magistrati-e-sul-trattamento/art-8-bis-ferie-dei-magistrati-e-degli-avvocati-e-procuratori-dello-stato/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it